

# LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

VINCENZO ZENO ZENCOVICH

*Il giudizio dello storico e la Storia attraverso il giudizio*

## IL GIUDIZIO DELLO STORICO E LA STORIA ATTRAVERSO IL GIUDIZIO

A margine dell'ennesima decisione sulla strage delle fosse ardeatine  
(Cass. n. 17172) (\*)

di VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

Poche vicende degli ultimi settant'anni sono state oggetto di così vivace polemica politica quanto l'attentato di Via Rasella nel marzo del 1944 in cui morirono una trentina di soldati alto-atesini e al quale seguì la rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine (335 fucilati).

Da un lato coloro – primi fra tutti gli attentatori – che ne rivendicano la piena legittimità come momento importante della resistenza al nazi-fascismo. Dall'altro coloro che ne sottolineano l'assoluta inutilità dal punto di vista militare e la relazione causale con la successiva strage. In mezzo decine di sentenze, a cominciare da quella del Tribunale militare di Roma del 20.7.1948 che condannò il capo delle SS di Roma col. Kappler, ma solo (ed è qui uno degli snodi più problematici della questione) per l'uccisione di dieci persone oltre alle 320 per le quali era stata disposta dai suoi superiori la fucilazione. E tale sentenza contiene una ulteriore statuizione che ha dato vita ad una interminabile controversia, e cioè che «*l'attentato di Via Rasella, qualunque sia la sua materialità, è un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari il quale, nel marzo 1944, non rispondeva ad alcuno degli accennati requisiti*» [e cioè «*una persona responsabile per i suoi subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi*»].

Si capisce come di fronte a tale accertamento – passato in giudicato – di ambivalente lettura (illegittimo l'attentato; illegittima, perché sproporzionata, la reazione; dubbia nel Kappler la consapevolezza dell'illegittimità dell'ordine ricevuto; sicuramente delittuosa l'uccisione disposta dal Kappler in via autonoma di ulteriori

dieci civili; colposa l'inclusione di ulteriori cinque civili; assoluzione per i suoi subalterni per non essere gli stessi consapevoli dell'illegittimità degli ordini impartiti loro dal Kappler) le basi per una interminabile controversia erano poste. E le decisioni successive riflettono tale ambivalenza, soprattutto nel campo della ricostruzione storica e della lesione della reputazione.

In primo luogo va ricordata la sentenza Cass., 13.5.1958, n. 1563, che si pronuncia su un «*cinogiornale*» dell'epoca che aveva addebitato all'allora questore di Roma Caruso la compilazione dell'intera lista delle persone da fucilare alle Fosse Ardeatine (mentre l'elenco da lui stilato ne comprendeva «solo» 50).

Il principio enunciato appare particolarmente importante: «*In una società ordinaria, non può certamente ammettersi un completo annientamento del diritto della personalità, e deve invece riconoscersi che, anche l'uomo più immorale, la più schietta negazione di ciò che chiamiamo onore, abbia il diritto di pretendere che altri non alteri l'entità dei reati da lui commessi e non accresca il grave fardello delle sue colpe con l'aggiunta di fatti non veri*».

Attorno alla tragedia delle Fosse Ardeatine ruota poi l'ampio contenzioso sorto dal libro (e relativa pellicola) dello storico Robert Katz «*Morte a Roma*» che addebitava al papa Pio XII complicità omissive nella vicenda.

Omettendo le fasi antecedenti, rileva la decisione della Supr. Corte (CASS., 19.10.1979, Katz) la quale fornisce alcuni elementi utili per la definizione degli obblighi che incombono sullo storico:

«*La storiografia, in particolare, è incisivamente caratterizzata da questo duplice aspetto, che tante controversie ha suscitato sulla sua stessa natura (con una problematica che, pur in via di superamento, si ripropone quando sia in gioco la definizione del fine stesso della ricerca storiografica)*».

---

(\*) Il testo della decisione è pubblicato *supra*, in *Parte prima*, 241.

Da un lato, essa è contemplazione dell'evento, nel quale confluiscono le azioni individuali, che lo storiografo conosce e non giudica. Dall'altro, è essa stessa principio di azione nella valutazione della condotta del singolo, che prepara l'azione futura. Inteso nel primo caso, il giudizio storiografico è pura conoscenza, pensiero e appartiene alla sfera teoretica. Inteso nel secondo senso, esprime un momento dialettico di transizione dal pensiero all'azione e, nella misura in cui si traduce nel giudizio di valore sulla responsabilità individuale, appartiene alla sfera pratica.

Pertanto, si voglia attribuire alla sola storiografia come contemplazione dell'evento la dignità di scienza, nel qual caso ad essa soltanto sarà applicabile l'art. 33 Cost., o si voglia porre sullo stesso piano della «storia-scienza» la cosiddetta storia «pragmatica», il giudizio di valore espresso dallo storico sulla responsabilità individuale sarà sempre manifestazione della libertà del pensiero sancita per «tutti» dall'art. 21 Cost., rimanendo la ricerca storica, comunque intesa, indipendente da interferenze del potere politico, secondo il dettato dell'art. 33 Cost.».

Aggiungendo la sentenza «Liberò il Katz di concepire l'opera del pontefice essenzialmente diretta ad assicurare la sopravvivenza del Vaticano come Stato-apparato, nel conflitto di forze avverse, la cui soluzione finale avrebbe potuto portare alla debellatio della sua potenza politica ed all'annientamento delle sue «proprietà extraterritoriali». Non altrettanto libero, invece, nel prospettare tale ipotesi – che era e rimane soltanto una congettura, da valutare con le cautele proprie di ogni seria indagine storiografica – di vilipendere lo spirito della carità pastorale di un sacerdote – il pontefice, vescovo di Roma – di cui era vivissima la memoria e da taluno contestata e irrisa la dignità; ed il quale, a suo avviso, avrebbe approvato la strage. Affermazione, questa che, riferendosi – contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d'appello – non al mero fatto politico di una scelta ma alla partecipazione morale che sarebbe stata insita in questa scelta da parte di un vescovo dimentico, per collaborazione, opportunismo, indifferenza e sottomissione, della sicurezza e salvezza della comunità, coinvolge, nella memoria del trapassato, l'integrità dello stesso ufficio sacerdotale, la dignità dell'uomo».

Pertanto «Anche nella ricerca storica il diritto

di critica, quando sconfinava nell'altrui personale denigrazione, può divenire strumento di aggressione all'altrui sfera morale e rimane, pertanto, privo di tutela costituzionale. Lo storico, allora, pur potendo esprimere personali opinioni sui fatti – che devono essere seriamente accertati attraverso un controllo rigoroso delle fonti – non può vilipendere le persone alle quali i fatti stessi si riferiscono mediante un tono sferzante, allusioni ironiche, frasi offensive, duri sarcasmi che ledono sia l'integrità dell'ufficio ricoperto sia la dignità delle persone medesime».

La vicenda di Via Rasella e delle Fosse Ardeatine – e tutte le ferite da essa provocate – verrà riaperta nel 1995 dalla individuazione da parte del Centro Simon Wiesenthal, in Argentina, di uno dei sottoposti del colonnello Kappler, il cap. Erich Priebe che collaborò strettamente con il primo sia nelle torture nella tristemente famosa sede delle SS in Via Tasso a Roma, sia nell'esecuzione dell'eccidio.

La sentenza del Tribunale militare di Roma del 1°8.1996 sostanzialmente ricalca quella di quasi 50 anni fa statuendo che l'attentato di Via Rasella «dal punto di vista del diritto internazionale fu un atto di guerra materialmente illegittimo (art. 1 della Convenzione dell'Aia del 1907). Esso, infatti, non fu compiuto né dall'esercito regolare né da un corpo volontario che rispondesse ad imprescindibili requisiti: una persona responsabile che lo guidasse e si assumesse la responsabilità degli atti compiuti dai suoi subordinati, segni distintivi fissi e riconoscibili a distanza, armi portate apertamente. E poiché dalla illegittimità internazionale di un atto di guerra riferibile ad uno Stato, sorge nell'organizzazione statale danneggiata il diritto di agire in via di rappresaglia o di sanzione collettiva, occorre approfondire i presupposti giuridici di tali istituti per stabilire se l'eccidio delle Fosse Ardeatine possa o meno ricondursi ad una di queste due misure e trovare in essa giustificazione o legittimazione».

Tuttavia se ne discosta in maniera significativa negando al Priebe il dubbio sulla consapevolezza della illegittimità dell'ordine impartitogli dal suo superiore colonnello Kappler: «Non v'è dubbio che l'ordine del massacro fu manifestamente criminoso e l'imputato ora non può addurre a sua discolta la mancata consapevolezza di tale palese criminalità: qualunque persona

*media si sarebbe accorta che quella esecuzione così disumana, così barbara, così cinica, per il numero sproporzionato delle vittime, per i criteri che avevano portato alla loro scelta e per le modalità dell'esecuzione, si poneva in contrasto con i più elementari ed imprescindibili principi che regolano il modo di operare dell'uomo in ogni società, sia in tempo di pace che in periodo bellico».*

Ma altrettanto significativamente la sentenza conclude con la declaratoria della prescrizione del reato e dunque della non procedibilità dell'azione.

Questa sentenza veniva però annullata dalla Corte di Cassazione a seguito dell'accoglimento della domanda di ricusazione di una delle parti civili e con successiva decisione del 22.7.1997 la decisione veniva completamente ribaltata, ritenendo il reato commesso dal Priebke imprescrittibile, con conseguente condanna sua (e del coimputato Hass) a 21 anni di carcere.

Impugnata tale sentenza dal Procuratore militare e dalle parti civili, la Corte militare d'Appello di Roma, con sentenza del 7.3.1998, la riformava condannando i due all'ergastolo.

La decisione veniva poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16.11.1998.

Collateralmente, si registrava una denuncia per strage proposta nei confronti di tre dei «gappisti» organizzatori dell'attentato di Via Rasella, ancora vivi, Carla Capponi, Pasquale Balsamo e Rosario Bentivenga (che è la persona offesa nella sentenza qui annotata).

Anche qui si registravano (dis)orientamenti giurisprudenziali. Il Giudice per le indagini preliminari di Roma, con ordinanza del 16.4.1998 archiviava la denuncia per intervenuta amnistia, con motivazione che analizzava dettagliatamente le modalità dell'attentato. Ravvisava nell'attentato gli estremi oggettivi e soggettivi della strage, reato estinto perché sicuramente progettato ed attuato ai fini patriottici di cui al d. legis. 5.4.1994, n. 96. L'ordinanza concludeva affermando:

*«Dopo tutto quanto sin qui esposto, ci si potrà forse chiedere alla fine se quel che avvenne in via Rasella il 23.3.1944 sia stato veramente necessario od anche soltanto opportuno, avuto riguardo alla prevedibilità di una spietata reazione*

*da parte dei tedeschi. Ad avviso del decidente, però, tali questioni, sulle quali si sono insistentemente soffermate le parti offese, se possono trovare legittimo ingresso nell'ambito di un dibattito etico, politico e storico, non possono assumere rilevanza giuridica alcuna ai fini del presente procedimento. Né, d'altro canto, è consentito al giudice esprimere valutazioni che non siano estremamente pertinenti al «thema decidendum» ad esso assegnato».*

L'ordinanza veniva però annullata, in quanto abnorme, dalla Cassazione (sentenza 23.2.1999), la quale, qualificando i «gappisti» come combattenti legittimi riteneva che l'attentato fosse un atto di guerra e dunque non previsto dalla legge come reato.

La dimensione processuale veniva poi accresciuta da numerose azioni giudiziarie promosse dal Priebke nei confronti di periodici e giornalisti, che lo avevano accusato di crimini ulteriori rispetto a quelli accertati (la fucilazione di Bruno Buozzi a Roma nel giugno del 1944; la tortura nei confronti di un partigiano, Ugo Stame; la deportazione degli ebrei del ghetto di Roma). In alcuni di questi casi i vari Tribunali aditi hanno riconosciuto la diffamatorietà degli addebiti condannando i convenuti al risarcimento dei danni nei confronti dell'ex capitano delle SS.

\* \* \*

Si sono ripercorse per sommi capi alcune delle vicende giudiziarie che ruotano attorno alla strage delle Fosse Ardeatine perché esse contribuiscono a collocare nell'esatta dimensione la sentenza richiamata nel titolo (Cass., 6.8.2007, n. 17172) e le vicende da cui trae origine: si tratta di uno dei tanti frammenti di uno specchio rotto e che da solo non riesce a rappresentare la realtà.

Volendo astrarre e commentare i principi di diritto enunciati, ci si rende conto che essi rispondono a linee giurisprudenziali consolidate e che, nella sostanza la Cassazione si limita a ritenere correttamente motivata e immune da vizi in procedendo la sentenza della Corte d'Appello.

In particolare la *ratio decidendi* della sentenza appare racchiusa nell'approvazione del principio enunciato in secondo grado secondo cui *«la libertà di critica ha valore scriminante so-*

lo quando rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione di esprimere la propria visione della vita e della società».

Peraltro non pare che la Supr. Corte sia riuscita, nel concreto, ad individuare un corretto criterio selettivo fra fatti ed opinioni, avendo collocato fra i primi la «parificazione tra partigiani e nazisti» e «l'assimilazione tra Priebeke e Bentivegna», che all'evidenza costituiscono giudizi, sicuramente altamente offensivi per l'onorabilità dell'attore (e non solo), ma che difficilmente possono qualificarsi come «fatti» suscettibili di accertamento e verifica.

In realtà la sentenza solleva due questioni di ben più ampio respiro che, ovviamente, non costituiscono il *thema decidendum* della causa, ma che devono essere evidenziati in questa sede di commento.

A) *Si può giudicare la storia?*

Ci si è soffermati sulle vicende giudiziarie più strettamente connesse alla strage delle Fosse Ardeatine per evidenziare come, di fronte ad eventi di tale portata (e ce ne sono di ben maggiore: dall'olocausto, ai massacri in Bosnia e in Ruanda, agli attentati dell'11.9.2001) sia estremamente difficile conciliare giudizio storico con giudizio processuale. Nel primo prevale fortemente la chiave interpretativa di condotte spesso collettive, slegate fra di loro, ma che precipitano in una unica vicenda. Molteplici sono le metodologie, non richiesta la imparzialità, rilevanti le ideologie individuali, come pure gli intenti. La varietà degli approcci risulta evidente, proprio in *subiecta materia*, dal limite estremo – che in taluni paesi è stato posto – del divieto del c.d. negazionismo, ovvero il diniego dell'evidenza della orrificante tragedia dell'olocausto. La varietà di letture si manifesta con riferimento a praticamente ogni vicenda di qualche rilievo, e non solo a quelle che il grande Fernand Braudel definiva la storia «*èvènements*», ma anche con riguardo alla storia «*sociale*».

Il giudizio processuale deve articolarsi su due piani: quello del diritto internazionale e quello del diritto interno. Con riguardo al pri-

mo – che comprende una molteplicità di ipotesi: dalle *fact finding commissions* ai giudizi in cui si accerta la responsabilità di uno Stato ai fini delle sanzioni internazionali – il tentativo è quello di fornire la ricostruzione «ufficiale», ma non sempre essa viene generalmente accolta e spesso, anzi, forma oggetto di vistose polemiche.

Nell'ambito del diritto interno, poi, laddove l'oggetto del giudizio sia quello dell'accertamento di responsabilità individuali è facile comprendere la inevitabilmente restrittiva portata dell'esito. I giudizi sugli esecutori della strage delle Fosse Ardeatine sono emblematici: al centro della scena vi è l'imputato, con le imputazioni a lui rivolte, le garanzie processuali accordategli, la lettura dei fatti attraverso il prisma della norma.

La coerenza fra i giudicati non è imposta, come dimostra l'assoluzione del colonnello Kappler per l'eccidio di 325 sui 335 fucilati, e l'assoluzione di tutti i suoi sottoposti parte di quel processo. E la condanna, mezzo secolo più tardi, del cap. Priebeke per la morte di tutte le vittime, ininfluente essendo considerata la sua condizione di subordinato.

Se ne trae la conclusione che storia e processo si muovono su piani diversi che solo occasionalmente si incontrano e il più delle volte si scontrano. La celebre frase del premier francese Leon Blum «*L'histoire jugera*» (con riferimento alla I guerra mondiale e al suo scatenamento) risulta quasi un ossimoro, perché né la storia giudica, né il giudice fa storia.

B) *La responsabilità dello storico.*

Se la storia non si fa nelle aule di giustizia, ciò non di meno esiste una copiosa giurisprudenza la quale, proprio in materia di lesione dell'altrui reputazione, indica alcuni principi, più rigorosi, in materia di critica storica.

Si rinvengono dunque numerosi richiami non solo alla continenza espositiva, ma anche alla scientificità del metodo e allo scrupolo con cui devono essere controllate le fonti. La *ratio* è che il lungo tempo trascorso consente di svolgere quegli accertamenti scriminanti che nell'immediatezza della cronaca e delle sue esigenze di tempestività sono assai più difficili da svolgere.

Al tempo stesso si registra però l'orientamento che vede nella ricostruzione storica una

particolare espressione del principio di libertà affermato dall'art. 33 Cost., sicché una volta appurata la scientificità della metodologia essa sarebbe esonerata dal requisito della verità.

Al di là della conferma di una perenne ambiguità giurisprudenziale, quel che merita di essere evidenziato è che il primo orientamento contiene due pulsioni non facilmente compatibili: la prima è il richiamo, troppo spesso dimenticato, al principio della responsabilità professionale. Il mestiere dello storico – per riprendere il titolo di un aureo libretto di Marc Bloch (storico francese fucilato dai nazisti) – non si improvvisa e chi lo esercita «abusivamente» ledendo altrui diritti non può invocare una qualche immunità.

Allo stesso tempo mette in luce una visione – assai poco realistica e conforme al moderno esercizio della giurisdizione – quasi sacrale del processo come luogo dove i fatti vengono definitivamente e indiscutibilmente accertati. Sfugge a tale impostazione che la fattispecie dell'illecito – penale o civile che sia – costituisce un letto di Procuste che, a seconda dei casi, amputa o allunga i fatti per cui è processo al fine di verificarne la corrispondenza a regole giuridiche.

Ma si tratta di una visione assai parziale che lascia fuori gran parte del contesto in cui il fatto si colloca e delle sue cause.

Alla fine del processo potremo dire che Tizio è stato riconosciuto giuridicamente responsabile, o non responsabile, di un certo atto. Ma poco più. E così, guardando i casi analizzati, la circostanza che il col. Kappler sia stato assolto, con formula dubitativa, dall'accusa di aver fatto fucilare 320 persone innocenti non toglie nulla al giudizio morale prima ancora che storico di abiezione che quell'atto porta con sé, sotto tutti i cieli e a dispetto di qualsivoglia Tribunale. E nel contempo la circostanza che equiparare il gappista Bentivegna al nazista Priebke costituisca grave lesione della reputazione del primo, non sposta di una virgola la considerazione che quell'atto manifestò una totale noncuranza delle sue prevedibilissime conseguenze e che l'essere dalla parte giusta non libera da responsabilità morali, ma anzi le aggrava. Le atrocità non hanno colore e gli ideali non hanno una funzione salvifica.

Se invece si opta per la via più relativa della

scriminante metodologica, ci si avvede subito come sia difficile verificarne la sussistenza. I metodi storici sono molteplici, e non sono come altre metodologie (cliniche, fisio-chimiche, costruttive ecc.) che quotidianamente sono oggetto di esame da parte dei giudici. Sicché si comprende come, se non appagante, certamente più rassicurante è il ripiego sul retorico principio di verità che permea l'idea del giudizio.

### Nota bibliografica

1. I PRECEDENTI. Le numerose sentenze dei Tribunali militari sulla strage delle Fosse Ardeatine si trovano per esteso sul sito del Ministero della Difesa dedicato alla giustizia militare e ai crimini di guerra <http://www.difesa.it/GiustiziaMilitare/RassegnaGM/Processi/>.

Per commenti alle varie fasi del procedimento a carico del cap. Priebke v. RICHELLO, *Sulla giurisdizione per l'eccidio delle Fosse Ardeatine*, in *Cass. pen.*, 1997, 1756; ID., *Sui concetti di «rappresaglia» e «l'adempimento del dovere» nei reati militari*, *ivi*, 1998, 692; RIONDATO, *Giurisdizione penale militare e militarità delle «s.s.» naziste*, *ivi*, 1997, 1911; ID., *Perché Priebke (come Haas) davanti al tribunale militare di pace*, *ibidem*, 467; ID., *La seconda decisione di merito sulla vicenda giudiziaria Priebke*, *ibidem*, 1510; ID., *Fosse Ardeatine: ergastolo per Priebke e Haas*, *ivi*, 1998, 1122; ID., *Fosse Ardeatine: solo l'ergastolo rende imprescrittibili i crimini di guerra?*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, 603; MARTINES, *Il processo contro E. Priebke per l'eccidio delle Fosse Ardeatine*, in *Cass. pen.*, 1998, 2172; NICOSIA, *No all'indulto per Priebke: l'eccidio delle Fosse Ardeatine non fu un delitto politico*, in *Foro it.*, 2005, II, 82; nonché, volendo, ZENO-ZENCOVICH, *Noi, diversi da Priebke*, in *Il Sole24Ore*, 10.8.1996 (riprodotto su <http://www.giur.uniroma3.it/materiale/docenti/zeno/materiale/commenti/12.pdf>).

Sulle vicende giudiziarie promosse dagli eredi del questore Caruso (fucilato dopo la guerra) v. CASS., 13.5.1958, n. 1563, in *Foro it.*, 1958, I, 1117, la quale, oltre al principio riportato nel corpo del commento pone al giudice del rinvio «la soluzione del quesito se il cronista e lo storico abbiano l'obbligo giuridico, nella narrazione di un fatto vero (la lamentata elimi-

nazione dell'operato dei corresponsabili prescindeva dall'alterazione numerica dei nomi compresi nella lista ed era quindi in relazione con la divulgazione di un fatto vero), di non tacere alcun particolare, e, ciò che più conta, possano incorrere, a causa dell'omissione, nel delitto di diffamazione». Al quale la Corte d'Appello di Firenze (APP. FIRENZE, 11.3.1960, *ivi*, 1961, I, 1028) risponde: «A siffatto quesito ritiene questa Corte non possa darsi risposta generale ed unitaria: volta per volta di fronte ad un simile problema, dovrà ricercarsi se chi riferisce abbia omesso particolari, dalla cui assenza nel quadro dell'evento derivi essenziale danno alla figura morale del protagonista, o se abbia soltanto trascurato circostanze secondarie o comunque tali da non poter sostanzialmente influire in senso positivo a favore del presunto diffamato. Non è dubbio però che in taluni casi la risposta al quesito posto della Supr. Corte debba appunto essere risolutamente affermativa: se un cronista, ad esempio, scrivesse sul suo giornale che taluno si è reso colpevole di omicidio ed omettesse di aggiungere che l'omicidio stesso è stato in realtà compimento in conclamato stato di legittima difesa o nell'adempimento di un dovere ecc., indubbiamente potrebbe commettere diffamazione, in quanto la reticenza sulla circostanza esistente, equivarrebbe, nel caso, alla falsa affermazione dell'esistenza dell'illecito penale».

La sentenza verrà tuttavia annullata da CASS., 24.4.1962, n. 816, *ivi*, 1962, I, 1722.

Non sono mancate, subito, azioni giudiziarie contro gli attentatori, concluse con il rigetto: v. TRIB. ROMA, 9.6.1950, *ivi*, 1950, I, 926, confermata da APP. ROMA, 15.5.1954, *ined.*, e CASS., sez. un., 19.7.1957, n. 3053, in *Foro it.*, 1957, I, 1398. Tale ultima decisione si chiude con un tipico esempio di preterizione: «La Corte non può neppure di sfuggita soffermarsi su valutazioni di ordine extragiuridico sul comportamento degli attentatori, a seguito della minaccia tedesca della rappresaglia, in effetti poi purtroppo eseguita, poiché tali valutazioni non rientrano nei compiti del giudice, in genere, e di quello di Cassazione, in specie».

Le decisioni sul caso Katz, tutte incentrate sulla responsabilità dello storico, sono TRIB. ROMA, 27.11.1975, in *Giur. merito*, 1976, II, 143; APP. ROMA, 1°7.1978, in *Temi rom.*, 1979, 313; CASS. PEN., 19.10.1979, Katz, in *Foro it.*, 1981, II, 243; e, a seguito di giudizio di rinvio, CASS. PEN., 29.9.1983, Katz, in *Giust. pen.*, 1984, II, 325, secondo cui «non è storiografia lo scritto che non sia ispirato dalla ricerca del vero, né sono critici i giudizi che non derivano da fatti rigorosamente dimostrati o che, quando si tratti di conclusioni congetturali, non siano formulati con le cautele proprie del «buon costume storiografico», in mancanza del quale si scade fatalmente nel libello, ed il giudizio negativo, privo del necessario supporto probatorio, resta pura denigrazione. Certamente lo storico, per comprendere il passato e penetrare il significato profondo dei trascorsi avvenimenti, può trovarsi nella necessità di indagare non soltanto sulle opere ma sulla persona, anche nei suoi aspetti più intimi e riservati; e di dover formulare, quale risultato della ricerca, conclusioni negative che, pur nella forma serenamente obiettiva del ricordato buon costume storiografico, suonino riprovazione morale dell'individuo. Ciò rientra indubbiamente nel campo della liceità della critica storica, perché l'indagine sull'uomo può essere essenziale per la comprensione degli eventi, ed «i posteri hanno diritto di vedere scerverata la verità della menzogna» anche per quanto attiene alle qualità morali di un personaggio storico, quando esse abbiano influito sul corso degli accadimenti, o con questi siano in qualche modo connessi».

Per altre decisioni in materia di critica storica v. TRIB. ROMA, 28.3.1967, Zangrandi, in *Riv. pen.*, 1968, 50; APP. BARI, 25.9.1980, Bocca, *ivi*, 1980, 961; PRET. ROMA, 25.5.1985, Petacci c. RAI, in *Dir. inf.*, 1985, III, 988; CASS. PEN., 30.5.1985, Tanini, in *Giur. pen.*, 1986, II, 640; CASS. PEN., 27.1.1989, Siniscalchi, in *Riv. pen.*, 1991, 332; TRIB. ROMA, 1°7.1991, Scottoni, in *Foro it.*, 1991, II, 137; G.I.P. TRIB. ROMA, 1°7.1991, Benedetti, in *Dir. inf.*, 1991, 879; APP. ROMA, 25.5.1993, *ivi*, 1994, 721 (condanna annullata da CASS., 13.12.1993-24.2.1994, Guarducci, in *Resp. civ. e prev.*, 1996, 153, con nota di ZAGNONI BONILINI, *Un saggio sulla «fibula prenestina»: libertà di critica storica e diritto alla reputazione*; TRIB. ROMA, 29.6.1998, De Lorenzo c. De Lutiis, *ivi*, 1999, 484, con nota di GOETZ, *Diritto di critica storica e dovere di verità*).

Sulla condanna del negazionismo v. *ante litteram* T.G.I. PARIGI 8.7.1981 (Lega internazio-

nale contro il razzismo e l'antisemitismo c. Faurisson) in *Foro it.*, 1986, IV, 87, con nota di LIBERATI SCISO, *Ricerca storica e «diritto di mentire»* (secondo la massima «i tribunali civili, chiamati a dirimere le controversie secundum petita partium e privi di qualsivoglia potere inquisitorio, non sono competenti a giudicare la storia»).

Per una articolata decisione nata da una azione promossa da uno dei più noti negazionisti David Irving contro una pretesa detrattrice Deborah Lipstadt v. la decisione della Corte inglese *Irving v. Penguin Books, Lipstadt* [2000] EWHC QB 115 (e ampio diniego di appellare in [2001] EWCA Civ. 1197) ove, per rigettare la domanda di condanna per diffamazione si analizzano una per una le verità/falsità delle affermazioni contenute nel libro. Preliminarmente il giudice (Gray J.) afferma «Needless to say, the context in which these issues fall to be determined is one which arouses the strongest passion. On that account, it is important that I stress at the outset of this judgment that I do not regard it as being any part of my function as the trial judge to make findings of fact as to what did and what did not occur during the Nazi regime in Germany. It will be necessary for me to rehearse, at some length, certain historical data. The need for this arises because I must evaluate the criticisms of or (as Irving would put it) the attack upon his conduct as an historian in the light of the available historical evidence. But it is not for me to form, still less to express, a judgment about what happened. That is a task for historians. It is important that those reading this judgment should bear well in mind the distinction between my judicial role in resolving the issues arising between these parties and the role of

*the historian seeking to provide an accurate narrative of past events»*. La sentenza, nel riconoscere come vere gran parte delle critiche mosse dalla Lipstadt, accerta che nel libro vi sono anche alcune affermazioni diffamatorie di cui non si è accertata la verità. Tuttavia il giudice le reputa irrilevanti ai fini della lesione della reputazione di Irving alla luce della gravità degli addebiti di cui, al contrario, è stata accertata la verità.

Un orientamento che riecheggia nella decisione APP. ROMA, 14.2.2005 (in *Dir. inf.*, 2005, 256) che annulla una sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato editore ed autore a risarcire L. 20 milioni per lesione della reputazione del cap. Priebeke.

Secondo la massima «L'attribuzione di un fatto falso ad una persona dalla reputazione già compromessa per gravissimi reati è insuscettibile di esplicitare qualsiasi efficacia lesiva, rappresentando un fatto destinato ad apparire minore (nel caso di specie attribuzione della fucilazione di Bruno Buozzi a La Storta a ufficiale delle SS condannato per le Fosse Ardeatine)».

2. LA DOTTRINA. Oltre agli scritti citati nella sezione precedente v. ONDEI, *I diritti di libertà, l'arte, la cronaca, la storiografia*, Giuffrè, 1955, 111 ss.; DELLA ROCCA, *Un processo storico*, in *Temi rom.*, 1976, 636; GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Cedam, 1985, 80 ss.; BEVERE-CERRI, *Diritto di cronaca e diritto di critica*, Sapere, 1988, 186 ss.; ARMATI-LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Giuffrè, 1987, 168 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, 2a ed., Giuffrè, 2006, 257.